



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA

DEL 10 / 2026

12/01/2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GENNAIO 2026

(proposta dalla G.C. 12 dicembre 2025)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente GARCEA Domenico ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
BUSCONI Emanuele	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
CAMARDA Vincenzo Andrea	GARIONE Ivana	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GRECO Caterina	SCANDEREBECH Federica
CATANZARO Angelo	GRIPPO Maria Grazia	TOSTO Simone
CATIZONE Giuseppe	IANNO' Giuseppe	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	IODICE Emilio	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CREMA Pierino	MACCANTI Elena	
DAMILANO Paolo	MAGAZZU' Valentino	

In totale, con il Presidente e il Sindaco, n. 40 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: SGANGA Valentina

Con la partecipazione della Vicesegretaria Generale BRULLINO Carmela

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI A DESTINAZIONE MISTA E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN CORSO ROSSELLI N. 234/236 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL P.R.G. EX ARTICOLO 5 COMMI 9-14 DEL D.L. N. 70/2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2011 E DELL' ARTICOLO 14 DEL D.P.R. N. 380/2011 – APPROVAZIONE DEROGA

Proposta dall'Assessore Mazzoleni.

L'articolo 5 comma 9 della Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio" (c.d. Decreto Sviluppo), entrato in vigore il 14 maggio 2011, prevede che le Regioni approvino entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle predette norme, specifiche leggi "*al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edili disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (...) anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:*

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;*
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;*
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;*
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edili esistenti.”.*

Entro il citato termine e, peraltro, decorso altresì il limite di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in assenza di una specifica normativa emanata all'uopo dalla Regione Piemonte, la stessa con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012 n. 7/UOL ha fornito le prime indicazioni per dare operatività alla legge esplicitando il campo di applicazione delle norme del cd. Decreto Sviluppo.

La Città di Torino, con cinque distinte deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunali, ha disciplinato gli indirizzi e i criteri applicativi per l'attuazione degli interventi edili richiesti ai sensi della citata normativa.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nel Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale Legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione è risultato, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di

compatibilità tra destinazioni d'uso prevedendo ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a compatti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse", con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e ai criteri applicativi già assunti con la precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dal Decreto Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi nonché, al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, l'introduzione del metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da corrispondere in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da calcolare facendo riferimento sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione delle predette risorse aggiuntive in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/2024 del 26 febbraio 2024, sono state introdotte ulteriori integrazioni e criteri applicativi in tema di Permesso di Costruire in deroga.

In questa ultima deliberazione è stato sottolineato che la normativa vigente e le precipitate deliberazioni, che si intendono integralmente confermate seppur con le precisazioni introdotte, costituiscono l'ossatura principale consolidata regolante gli interventi in deroga al P.R.G. che si è ritenuto necessario implementare con ulteriori principi ed indicazioni di nuova introduzione così riassunti:

- la progettazione dovrà raggiungere un'elevata qualità compositiva, architettonica e ambientale che verrà valutata dalla Commissione Edilizia o dalla Commissione Locale Paesaggio per le loro rispettive competenze. Tale valutazione presterà particolare attenzione al rapporto della proposta progettuale con il tessuto urbano circostante e al suo valore di ricucitura, alla ricostruzione dei fronti urbani nei tessuti caratterizzati dalla presenza di cortine edilizie, al modo in cui i nuovi fabbricati fronteggiano lo spazio pubblico e, più in generale, alla qualità del progetto degli spazi aperti. A tal fine, con il presente atto, si dispone che i nuovi parcheggi afferenti le costruzioni di nuove strutture di vendita commerciale dovranno essere realizzati in quota prevalente nel sottosuolo dell'area di pertinenza delle costruzioni o in struttura soprasuolo entro l'involucro dell'edificio. La realizzazione di eventuali spazi residuali di parcheggio in superficie, con le modalità previste dal vigente Regolamento edilizio, dovrà privilegiare sistemi di trasporto alternativi quali biciclette, veicoli a basso impatto ambientale e, in generale, tutta la mobilità dolce e sostenibile. Inoltre, sempre in superficie, potranno essere realizzati spazi di parcheggi in assolvimento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e un numero limitato di spazi di sosta per esigenze meramente temporanee;

- le trasformazioni edilizie che comportano interventi di demolizione/ricostruzione, ampliamenti della superficie coperta o, comunque, modifiche dell'impianto planimetrico preesistente tali da comportare impatti sul suolo dovranno adottare eventuali misure compensative con le modalità previste dalla normativa vigente sul tema e dalle deliberazioni approvate della Città;
- i progetti dovranno dimostrare, attraverso una relazione tecnica corredata da idonea documentazione, il raggiungimento di un livello di sostenibilità energetica ed ambientale superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento ai più noti sistemi di certificazione in uso.

L'area oggetto del presente Permesso di Costruire in deroga è sito nella Circoscrizione 3 – San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin – ed è posta all'angolo tra corso Rosselli e via Isonzo in adiacenza ad un'area destinata a giardino pubblico.

L'ambito urbano circostante è caratterizzato dalla presenza dell'importante trasformazione dell'area, originariamente occupata dalla ex Falegnameria Gardino, che ha rappresentato una delle prime anticipazioni del vigente P.R.G.C. sul territorio cittadino degli anni '90 del secolo scorso e, dall'altra parte di corso Trapani, dalla vicinanza con l'ampia area verde di Parco Ruffini.

Il lato sud di corso Rosselli, sul fronte opposto all'area d'interesse, risulta pressoché inedificato, mentre lungo il lato nord sono presenti costruzioni a destinazione prevalentemente residenziali.

I fabbricati esistenti sono ormai inutilizzati a partire dal 1996, quando l'attività artigianale ha smesso di operare, fino al 2020 quando anche la parte residenziale ha cessato di essere occupata.

Rispetto all'intorno urbano ed edilizio questo tassello d'angolo inabitato genera sensazioni di incompiutezza e, vista anche la vicinanza con un giardino pubblico, potrebbe essere causa di problemi di insicurezza e disagio.

Il progetto prevede la demolizione dei fabbricati esistenti, aventi destinazione mista produttiva/terziaria/residenziale, di SLP pari a mq 1.312,90, e la successiva realizzazione di un edificio residenziale di mq 1.437,48 di SLP, generati dalla superficie demolita più la premialità ammessa dall'articolo 5, comma 9 lett. a) e comma 14, del D.L. n. 70/2011 convertito in Legge n. 106/2011 e la maggiorazione dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i., a 5 e 6 piani f.t. ad elevata prestazione energetica, con la riduzione della superficie coperta esistente, l'aumento delle superfici drenanti e la realizzazione di nuove aree verdi su terrapieno e su soletta.

Il nuovo edificio sarà realizzato sul filo del corso Rosselli e della via Isonzo in continuità della cortina edilizia dei fabbricati esistenti su corso Rosselli, con accesso pedonale da corso Rosselli e accesso carraio da via Isonzo.

Ai piani superiori saranno realizzate unità immobiliari a destinazione residenziale con autorimessa interrata, box auto al piano cortile e cantine al piano interrato, locali per biciclette e raccolta rifiuti al piano cortile.

Il fabbisogno di aree per servizi, ai sensi dell'articolo 21 della L.U.R. 56/1977 e s.m.i., ammonta complessivamente a mq 1.056,97 e sarà interamente monetizzato sulla base dell'importo unitario della monetizzazione giudicato congruo dalla Divisione Patrimonio/Ufficio Valutazioni Asset Immobiliare della Città, da versare prima del rilascio del Permesso di Costruire.

La proprietà ha presentato istanza registrata in data 6 marzo 2024 al Protocollo Edilizio con n. 15-4554-2024, volta ad ottenere Permesso di Costruire in deroga ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2011, articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, per il parametro della destinazione d'uso, finalizzato alla realizzazione dell'intervento sopra descritto.

L'intervento è previsto dal vigente P.R.G.C. in Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 8.14 "Gardino" normata dagli articoli 7 e 15 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. che prevedono l'attuazione degli interventi solo mediante strumento urbanistico esecutivo. Nelle more dell'attuazione delle previsioni di P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 6 comma 4 ter delle N.U.E.A., su tutti gli edifici esistenti non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di

destinazione d'uso.

Dalla "Carta di sintesi di pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" l'area in questione ricade in Parte Piana: Classe di stabilità I (P).

L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G.C.

Il progetto presentato, tuttavia, prevede la realizzazione di una nuova costruzione a destinazione residenziale che, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano prevalentemente a destinazione residenziale e della zonizzazione di P.R.G., risulta compatibile e complementare, ai sensi della Legge n. 106/2011 e come meglio precisato nella deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009).

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l'intervento proposto persegue i fini, previsti dalla legge, della riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguito finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche.

La realizzazione dell'intervento proposto conclude un angolo importante tra la trasformazione dell'area ex Gardino, già avvenuta da tempo, e l'ampio giardino pubblico di recente realizzazione eliminando condizioni di potenziale ulteriore degrado dell'area e favorendo la fruibilità dello spazio pubblico in maggiore sicurezza.

Contribuisce alla riqualificazione del contesto urbano la realizzazione di opere di urbanizzazione, totalmente a cura e spese dei proponenti, consistenti indicativamente nella sistemazione dell'area limitrofa al nuovo fabbricato con l'obiettivo di: conservare il glicine su via Isonzo; provvedere ad abbattere le barriere architettoniche ancora esistenti su corso Rosselli; di depavimentare porzioni dell'ampio marciapiede esistente in asfalto per sostituirle con aiuole per l'inserimento di alberi e arbusti al fine di raccogliere in modo naturale le acque piovane; di realizzare marciapiedi con stratigrafia permeabile dai colori chiari per diminuire l'isola di calore; di aggiungere alberi nel Giardino Piredda in prossimità dell'area cani per favorirne l'ombreggiamento, per un importo stimato di circa Euro 56.626,64. Tali opere saranno oggetto di specifico progetto che verrà approvato con sparato atto dalla competente Divisione Infrastrutture.

La stima del contributo di costruzione dovuto per intervento in oggetto è pari a Euro 186.825,99 di cui Euro 80.569,13 relativi agli oneri di urbanizzazione ed Euro 106.256,86 relativi al costo di costruzione, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire.

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, calcolato in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), è stato calcolato il valore del contributo di riqualificazione che, per l'intervento in questione, è pari a Euro 159.977,72, da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire.

Il progetto è stato sottoposto alla valutazione della Commissione Edilizia della Città che, nella seduta del 10 aprile 2025, ha espresso parere favorevole all'intervento proposto.

L'intervento in progetto non rientra tra le tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

L'istruttoria, in merito alla conformità edilizia, è stata conclusa favorevolmente, precisando che dovrà essere garantito il rispetto di tutta la normativa tecnica di settore e di sicurezza vigente in materia, applicabile all'intervento in oggetto e necessaria per il successivo rilascio del Permesso di Costruire in deroga.

Prima del rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere stipulato apposito Atto unilaterale d'obbligo/Convenzione con la Città regolante i rapporti tra la Società proponente e la Città per l'attuazione dell'intervento edilizio privato e delle opere di urbanizzazione previste su sedime pubblico.

Considerato che il comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2025 ha integralmente sostituito l'articolo 3 della Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) che normava a livello regionale gli

interventi ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 e dell'articolo 14 comma 1bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., l'approvazione degli interventi edilizi in deroga, hanno attualmente come unici riferimenti legislativi i dettami nazionali dei già citati articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011 e articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, secondo le disposizioni dagli stessi previste.

La summenzionata modifica della Legge Regionale n. 16/2018 comporta, conseguentemente, la disapplicazione delle parti della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 13 febbraio 2023, che disciplinavano a livello comunale i dettami derivanti dall'articolo 3 della Legge Regionale 4 ottobre 2018 n. 16 relativi agli interventi in deroga.

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 e del sopra richiamato articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, per il parametro della destinazione d'uso.

Il Dirigente responsabile dichiara, ai sensi dell' articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice del Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri, la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 86/2024 del 26 febbraio 2024 di approvazione di precisazioni agli indirizzi precedenti e di introduzione di nuovi principi e indicazioni relativi alla qualità delle aree urbane e alle tematiche ambientali;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di permesso di costruire in deroga del 8 aprile 2025 pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo

<http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere che il progetto di riqualificazione afferente l'area sita in corso Rosselli n. 234-236 richiesto, ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 e dell'articolo 14 D.P.R. n. 380/2001, dalla proprietà in data 6 marzo 2024, con istanza registrata al protocollo dell'Area Edilizia Privata al numero 15-4554-2024, volto ad ottenere Permesso di Costruire in deroga per il parametro della destinazione d'uso, per la demolizione di fabbricati esistenti a destinazione mista e la successiva ricostruzione di un fabbricato residenziale di SLP pari a mq 1.437,48 (allegati nn. 1-6), riveste interesse pubblico trattandosi di un intervento riconducibile alle finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
2. di approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 e del sopra richiamato articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, per il parametro della destinazione d'uso;
3. di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato il permesso di costruire in deroga per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento del contributo di costruzione, stimabile alla data odierna in Euro 186.825,99, del contributo di riqualificazione, stimabile alla data odierna in Euro 159.977,72 e della monetizzazione pari al valore giudicato congruo dalla Divisione Patrimonio/Ufficio Valutazioni Asset Immobiliare della Città. I suddetti importi verranno definitivamente calcolati al rilascio del permesso di costruire;
4. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (allegato n. 7).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Mazzoleni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Tiziana Scavino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Ciampolini Tiziana, Damilano Paolo, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierluicio, la Presidente Grippo Maria Grazia, Iannò Giuseppe, Iodice Emilio, Liardo Enzo, il Sindaco Lo Russo Stefano, Maccanti Elena, Magazzù Valentino, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica

PRESENTI 22

VOTANTI 21

ASTENUTI 1:

il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico

FAVOREVOLI 21:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, Ledda Antonio, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Ciampolini Tiziana, Damilano Paolo, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierluicio, la Presidente Grippo Maria Grazia, Iannò Giuseppe, Iodice Emilio, Liardo Enzo, il Sindaco Lo Russo Stefano, Maccanti Elena, Magazzù Valentino, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica

PRESENTI 22

VOTANTI 21

ASTENUTI 1:

il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico

FAVOREVOLI 21:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diana Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, Ledda Antonio, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Domenico Garcea

LA VICESEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Carmela Brullino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-10-2026-All_1-ELG008_TAV.01_INQUADRAMENTO_E_VERIFICHE.pdf 
2. DEL-10-2026-All_2-ELG012_TAV.02_STATO_DI_FATTO_.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

- 3. DEL-10-2026-All_3-ELG012_TAV.03_PIANTE_.pdf 
- 4. DEL-10-2026-All_4-ELG012_TAV.04_PROSPETTI_.pdf 
- 5. DEL-10-2026-All_5-ELG012_TAV.05_PARTICOLARE_COSTRUTTIVO.pdf 
- 6. DEL-10-2026-All_6-ELG012_TAV.06_FOTOINSERIMENTO.pdf 
- 7. DEL-10-2026-All_7-All_n._7.pdf 